

*Altra parte nel procedimento:* Corte di giustizia dell'Unione europea

La Corte di giustizia dell'Unione europea (Decima Sezione), con ordinanza del 5 luglio 2017, ha respinto l'impugnazione e ha condannato la ricorrente alle sue spese.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Italia) il 5 aprile 2017 — Demarchi Gino S.a.s./Ministero della Giustizia**

**(Causa C-177/17)**

(2017/C 277/30)

*Lingua processuale: l'italiano*

**Giudice del rinvio**

Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

**Parti nella causa principale**

*Ricorrente:* Demarchi Gino S.a.s.

*Convenuto:* Ministero della Giustizia

**Questione pregiudiziale**

Se il principio secondo il quale ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata da un giudice imparziale entro un termine ragionevole, sancito dall'art. 47 comma 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e dall'art. 6 paragrafo 1 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e del cittadino, principio reso eurounitario dall'art. 6, terzo comma, [TUE], in combinato disposto con il principio rinveniente dall'articolo 67 TFUE, secondo cui l'Unione realizza uno spazio comune di giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali, nonché del principio desumibile dagli articoli 81 e 82 TFUE, secondo cui l'Unione, nelle materie di diritto civile e penale che hanno implicazioni transnazionali, sviluppa una cooperazione giudiziaria fondata sul principio del riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali, ostino ad una normativa nazionale, quale quella italiana contenuta nell'art. 5 sexies della Legge n. 89/2001, la quale impone ai soggetti che sono già stati riconosciuti creditori, nei confronti dello Stato italiano, di somme dovute a titolo di «equa riparazione» per irragionevole durata di procedimenti giurisdizionali, di porre in essere una serie di adempimenti al fine di ottenerne il pagamento, nonché di attendere il decorso del termine indicato nel citato art. 5 sexies comma 5 L. 89/2001, senza poter nel frattempo intraprendere alcuna azione esecutiva giudiziaria e senza poter successivamente reclamare il danno connesso al tardato pagamento, e ciò anche nei casi in cui l'«equa riparazione» sia stata riconosciuta in relazione alla irragionevole durata di un procedimento civile con implicazioni transnazionali, o comunque in materia che rientra nelle competenze della Unione Europea e/o in materia per la quale l'Unione Europea preveda il reciproco riconoscimento dei titoli giudiziari.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Italia) il 5 aprile 2017 — Graziano Garavaldi/Ministero della Giustizia**

**(Causa C-178/17)**

(2017/C 277/31)

*Lingua processuale: l'italiano*

**Giudice del rinvio**

Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

**Parti nella causa principale**

Ricorrente: Graziano Garavaldi

Convenuto: Ministero della Giustizia

**Questione pregiudiziale**

Se il principio secondo il quale ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata da un giudice imparziale entro un termine ragionevole, sancito dall'art. 47 comma 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e dall'art. 6 paragrafo 1 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e del cittadino, principio reso eurounitario dall'art. 6, terzo comma, [TUE], in combinato disposto con il principio rinveniente dall'articolo 67 TFUE, secondo cui l'Unione realizza uno spazio comune di giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali, nonché del principio desumibile dagli articoli 81 e 82 TFUE, secondo cui l'Unione, nelle materie di diritto civile e penale che hanno implicazioni transnazionali, sviluppa una cooperazione giudiziaria fondata sul principio del riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali, ostino ad una normativa nazionale, quale quella italiana contenuta nell'art. 5 sexies della Legge n. 89/2001, la quale impone ai soggetti che sono già stati riconosciuti creditori, nei confronti dello Stato italiano, di somme dovute a titolo di «equa riparazione» per irragionevole durata di procedimenti giurisdizionali, di porre in essere una serie di adempimenti al fine di ottenerne il pagamento, nonché di attendere il decorso del termine indicato nel citato art. 5 sexies comma 5 L. 89/2001, senza poter nel frattempo intraprendere alcuna azione esecutiva giudiziaria e senza poter successivamente reclamare il danno connesso al tardato pagamento, e ciò anche nei casi in cui l'«equa riparazione» sia stata riconosciuta in relazione alla irragionevole durata di un procedimento civile con implicazioni transnazionali, o comunque in materia che rientra nelle competenze della Unione Europea e/o in materia per la quale l'Unione Europea preveda il reciproco riconoscimento dei titoli giudiziari.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria di primo grado di Bolzano (Italia) il 21 aprile 2017 — Rotho Blaas Srl/Agenzia delle Dogane e dei Monopoli**

(Causa C-207/17)

(2017/C 277/32)

Lingua processuale: l'italiano

**Giudice del rinvio**

Commissione tributaria di primo grado di Bolzano

**Parti nella causa principale**

Ricorrente: Rotho Blaas Srl

Resistente: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se il Regolamento (CE) n. 91/2009, «che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese»<sup>(1)</sup>, [con il] Regolamento di esecuzione (UE) n. 924/2012, «che modifica il regolamento (CE) n. 91/2009 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese»<sup>(2)</sup>, [e il] Regolamento di esecuzione (UE) n. 519/2015, «che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese ed esteso alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarati originari della Malaysia, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009»<sup>(3)</sup> siano invalidi/illegittimi/incompatibili con l'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 e con la decisione del DSB del WTO del 28.7.2011;